

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Norme per il sorteggio dell'ordine di disposizione dei contrassegni dei partiti e gruppi politici organizzati sulle schede elettorali.  
Norme per la nomina degli scrutatori

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione delle ultime elezioni politiche alcuni episodi di non lieve entità hanno posto in evidenza talune incongruenze delle leggi elettorali, relative alle modalità di determinazione dell'ordine progressivo di disposizione dei contrassegni delle varie liste nelle schede elettorali e delle liste stesse nei manifesti elettorali con i quali esse vengono presentate agli elettori dalle pubbliche autorità.

Dispongono infatti le leggi vigenti che l'ordine suddetto debba essere determinato in ragione della priorità nella presentazione delle liste nella cancelleria degli uffici giudiziari costituiti in uffici circoscrizionali elettorali.

Peraltro, non essendo regolata con opportune norme di legge la priorità suddetta in modo da garantire effettivamente l'accesso per primi all'atto dell'apertura dell'ufficio nel primo giorno utile per la presentazione, il primo posto sulla scheda viene attribuito ai presentatori che per primi siano stati in grado di presentarsi negli uffici stessi, e ciò in considerazione del fatto che ormai è invalso l'uso di presentarsi a detti uffici alcu-

ni giorni prima della data fissata per l'inizio della ricezione delle liste dei candidati.

È avvenuto nella sopra ricordata occasione che i presentatori di liste del Partito radicale, per primi giunti da vari giorni agli uffici, del che aveva dato notizia la stampa, siano stati all'ultimo momento sopravanzati con la violenza da rappresentanti di lista del PCI, spalleggiati da folti gruppi di sostenitori che, invocando la « tradizione » della priorità assoluta di tale lista, hanno imposto la loro precedenza nella presentazione. Ciò è stato reso possibile, oltre che da colpevoli negligenze nella tutela della sicurezza, della libertà e dell'ordine, anche dall'assenza di una precisa normativa atta a garantire e documentare la precedenza nei giorni antecedenti all'apertura degli uffici.

D'altro canto l'Ufficio centrale elettorale, respingendo il ricorso dei presentatori delle liste radicali, ha dichiarato di non poter entrare nel merito dei fatti che hanno determinato la priorità così come constatata attraverso i verbali di deposito delle liste, escludendo ogni rilevanza anche a fatti di violenza e di sopraffazione.

È evidente che tali episodi, e più ancora il non avervi saputo o potuto porvi rimedio, impongono di eliminare l'occasione, non potendosi tollerare che proprio l'atto iniziale della procedura elettorale sia caratterizzato da possibili sopraffazioni, che finiscano per ricevere una convalida dai provvedimenti successivi dell'autorità preposta al governo delle attività elettorali e che vengano in qualche modo consacrate nel documento sottoposto all'elettore.

Poichè del resto l'interesse alla presenza nell'ordine delle schede non può che essere costituito da un'ingiustificato e vano desiderio di dimostrare la capacità di mantenere una « tradizione di primato », da un intento cioè meramente emulativo, in quanto è impensabile che gli elettori non siano oggi in grado di riconoscere il simbolo del loro

partito sulla scheda se non attraverso una particolare collocazione, sembra opportuno addivenire ad una diversa regolamentazione che tolga ogni rilevanza alla priorità della presentazione delle liste, determinando l'ordine di comparizione dei simboli sulla scheda attraverso sorteggio.

Altra innovazione, che appare opportuna ed urgente, è quella relativa alla designazione degli scrutatori, per assicurare una rappresentanza e un controllo equi tra tutti i partiti concorrenti evitando che le designazioni siano espressioni di maggioranze esistenti nei consessi amministrativi a ciò designati.

A tali finalità intendono sopperire le norme del presente disegno di legge che i senatori radicali si fanno carico di presentare all'approvazione del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 24 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

**Art. 2.**

Al primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l'articolo 2, lettera f), della legge 23 aprile 1976, n. 136, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori dei gruppi, al sorteggio dei contrasegni relativi a tutti i gruppi dei candidati presentati validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

**Art. 3.**

All'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrassegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

All'articolo 33 del testo unico di cui al precedente comma dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrassegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

#### Art. 4.

All'articolo 17, comma primo, della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori dei gruppi, al sorteggio dei contrassegni relativi a tutti i gruppi di candidati presentati validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; procede, inoltre, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello delle votazioni;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di cia-

scun collegio, le generalità dei relativi candidati, i loro contrassegni e l'ordine progressivo di disposizione degli stessi nelle schede ».

#### Art. 5.

All'articolo 11, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) procede, alla presenza dei presentatori delle liste, al sorteggio dei contrassegni relativi a tutte le liste dei candidati presentate validamente, restando così determinato, in base all'ordine di estrazione, l'ordine progressivo di disposizione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonchè ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

#### Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

« Detta nomina è effettuata sulla base di elenchi di aspiranti forniti dai partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste nella circoscrizione in cui il comune è compreso, o da loro raggruppamenti, nonchè di un ulteriore elenco comunale di aspiranti scrutatori, formato dagli elettori in possesso dei requisiti di legge, che chiedono autonomamente di esservi iscritti. A ciascun elenco è attribuito un numero di scrutatori pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero degli scrutatori da nominare per quello degli elenchi presentati, compreso l'elenco comunale; l'eventuale resto, sommato ai seggi che non si siano potuti attribuire a quegli elenchi nei quali il numero degli scrutatori da attribuire in base alla precedente assegnazione sia superiore a quello degli aspiranti che vi sono compresi, viene ripartito fra gli elen-

chi residui con il procedimento innanzi descritto; tale operazione viene ripetuta fino a quando resti da attribuire un numero di scrutatori inferiore a quello degli elenchi residui. Questi ultimi scrutatori vengono attribuiti estraendo a sorte un numero di elenchi pari al numero degli scrutatori ancora da assegnare ed attribuendo uno scrutatore ad ogni elenco estratto. Quest'ultimo procedimento è usato anche quando sin dall'inizio il numero degli scrutatori da nominare sia inferiore a quello degli elenchi presentati.

Nell'ambito di ogni elenco le nomine sono effettuate nell'ordine in cui gli aspiranti vi sono iscritti ».

#### Art. 7

Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, è sostituito dai seguenti:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima, con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purchè abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Detta nomina è effettuata sulla base di elenchi di aspiranti forniti dai partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste nella circoscrizione in cui il comune è compreso, o da loro raggruppamenti, nonchè di un ulteriore elenco comunale di aspiranti scrutatori, formato dagli elettori in possesso dei requisiti di legge, che chiedono autonomamente di esservi iscritti. A ciascun elenco è attribuito un numero di scrutatori pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero degli scrutatori da nominare per quello degli elenchi presentati, compreso l'elenco comunale; l'eventuale resto, sommato ai seggi che non si siano potuti attribuire a quegli elenchi, nei quali il numero degli scrutatori da attribuire in

base alla precedente assegnazione sia superiore a quello degli aspiranti che vi sono compresi, viene ripartito fra gli elenchi residui con il procedimento innanzi descritto; tale operazione viene ripetuta fino a quando resti da attribuire un numero di scrutatori inferiore a quello degli elenchi residui. Questi ultimi scrutatori vengono attribuiti estraendo a sorte un numero di elenchi pari al numero degli scrutatori ancora da assegnare ed attribuendo uno scrutatore ad ogni elenco estratto. Questo ultimo procedimento è usato anche quando fin dall'inizio il numero degli scrutatori da nominare sia inferiore a quello degli elenchi presentati.

Nell'ambito di ogni elenco le nomine sono effettuate nell'ordine in cui gli aspiranti vi sono iscritti.

#### Art. 8.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto i criteri a cui attenersi per la preparazione delle operazioni di sorteggio, per il sorteggio e per le procedure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente legge.

#### Art. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di tre mesi, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali, delle amministrazioni comunali e dei consigli circoscrizionali.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

#### Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.